

Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 67

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<La Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2 quater della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale)>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18>>;

b) ai commi 2 e 3 le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>;

c) nella rubrica le parole: <<Commissione regionale per le politiche attive del lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<Commissione regionale per il lavoro>>.